



## Osservazioni su documento in consultazione in materia di Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

### Sez. III

Il contenuto della previsione di raccolta sulla base di trattative personalizzate (paragrafo 2, lettera d) con singoli soggetti, che non integra raccolta del risparmio fra il pubblico, andrebbe meglio specificato. Inoltre, con riferimento all'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni, andrebbe evidenziato il riferimento alla normativa Consob relativa agli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, avuto riguardo sia al trattamento delle emissioni inferiori alla soglia di € 5.000.000 (cinque milioni), sia al numero di soggetti coinvolti in detta raccolta (fino a 150 soggetti).

Andrebbe, altresì, espressamente evidenziato che rientrano fra gli "intermediari minori" le finanziarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB che emettono strumenti finanziari che non sono ritenuti diffusi presso il pubblico.

### Sez. IV, paragrafo 2 (Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta)

Per gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni per i quali è richiesto un taglio minimo di € 50.000, si chiede di valutare l'opportunità, esclusivamente con riferimento alle cambiali finanziarie, di ridurre il taglio a € 5.000, in ragione del limitato utilizzo di questo strumento finanziario che troverebbe la sua naturale collocazione tra PMI emittenti che non provvedono alla loro quotazione.

### Sez. V (Raccolta del risparmio presso soci)

#### Paragrafo 3 (Società cooperative)

La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (cfr. Sez. VIII).

Ciò premesso, poiché ai sensi dell'art. 112, comma 7, TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, le c.d. casse peota (già disciplinate dall'art. 155, comma 6, TUB) e gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1/1/93, già iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB, possono continuare a operare nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle **disposizioni vigenti**, senza obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, si chiede di chiarire quale sia il regime applicabile a tali ultimi soggetti.

### (Sez. VIII)

Si chiede di valutare l'opportunità di aggiungere quanto segue:

*"Per le società che svolgono concessioni di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco ex art. 111 TUB l'emissione di strumenti di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il patrimonio."*

Ciò con lo scopo di raccordare il testo con quanto richiamato nel quadro sinottico di cui all'Allegato A che sembrerebbe consentire alle società finanziarie che hanno la forma giuridica di Srl la possibilità di emettere strumenti finanziari senza alcuna deroga da quanto previsto agli articoli 2483 e 2526. Se così è, tale previsione non sembra coerente con quanto previsto per le società finanziarie non vigilate.)



Associazione FINanziarie Italiane

Si prega, infine, di valutare l'opportunità di indicare, in calce all'allegato A, quali siano le finanziarie non vigilate (e, cioè, le società che svolgono concessioni di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'elenco ex art. 111 TUB) e di precisare, altresì, che le "*merchant banks*" che svolgano, congiuntamente all'attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico, la concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico in via prevalente rispetto all'assunzione di partecipazioni, sono tenute all'iscrizione nell'albo unico e rientrano, pertanto, fra le finanziarie vigilate, ai sensi di quanto chiarito da codesta Banca con nota del 12/6/2015.

AFIN Associazione Finanziarie Italiane

Roma, 14 Gennaio 2016